



Senato della Repubblica

Servizio Studi

Servizio delle Commissioni permanenti e speciali

Nota di sintesi

N. 18 – maggio 2023

A.S. 715 - Adesione della Repubblica italiana al Protocollo addizionale alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) concernente la lettera di vettura elettronica, fatto a Ginevra il 20 febbraio 2008

Iniziativa	Governativa
Numero di articoli ddl di ratifica	4
Presentazione al Senato	19 maggio 2023
Data di assegnazione	26 maggio 2023
Commissione di merito	3 ^a (Affari esteri e difesa)
Pareri previsti	1 ^a (Affari costituzionali), 5 ^a (Bilancio), 8 ^a (Ambiente, lavori pubblici), 9 ^a (Industria e agricoltura)
Oneri finanziari	No

Contenuto dell'Accordo

Il disegno di legge è finalizzato a consentire all'Italia di aderire al Protocollo addizionale alla Convenzione del 19 maggio 1956, relativa al contratto di **trasporto**

internazionale di merci su strada (CMR – *Convention relative au contrat de transport international de Marchandises par Route*).

La CMR disciplina vari aspetti di diritto civile relativi al trasporto internazionale di merci su strada (diritti e obblighi delle parti, responsabilità del mittente e del vettore, ecc.). La disciplina trova applicazione per ogni contratto di trasporto a titolo oneroso di merci su strada per mezzo di veicoli, indipendentemente dal domicilio e dalla cittadinanza delle Parti, quando il luogo di ricevimento della merce e il luogo previsto per la consegna indicati nel contratto siano situati in due Paesi diversi, di cui almeno uno parte della Convenzione. La Convenzione definisce anche il contenuto della **lettera di vettura** (detta anche «lettera di vettura CMR»), che è accettata come prova di un contratto di trasporto e costituisce un documento riconosciuto in sede giudiziaria a supporto di pretese relative alla perdita totale o parziale, al danneggiamento o al ritardo nella consegna della merce. Si tratta quindi di un trattato che contiene obblighi non solo a carico degli Stati ma anche dei privati. La predetta Convenzione risulta **attualmente ratificata da 58 Stati, per la maggior parte europei**.

L'Italia ha aderito alla sopra citata Convenzione con legge 6 dicembre 1960, n. 1621 e al Protocollo di modifica della stessa del 5 luglio 1978, con legge 27 aprile 1982, n. 252.

Al momento dell'entrata in vigore della Convenzione, non era previsto che le lettere di vettura potessero essere emesse su un supporto diverso dalla carta. Con lo sviluppo delle **lettere di vettura elettroniche**, si è dunque resa necessario un Protocollo addizionale su tale strumento (oggetto del presente provvedimento).

Tale Protocollo non modifica le disposizioni sostanziali della CMR, ma fornisce un quadro giuridico supplementare per la digitalizzazione delle lettere di vettura, integrando la CMR al fine di facilitare la compilazione facoltativa della lettera di vettura attraverso procedure di registrazione e di gestione elettronica di dati.

L'**introduzione della lettera di vettura internazionale elettronica** modernizza il trasporto internazionale di merci su strada, con il progressivo superamento dei documenti cartacei. L'adesione dell'Italia al Protocollo in esame è, tra l'altro, condizione essenziale per raggiungere uno degli **obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)**, quello relativo alla semplificazione delle procedure logistiche e alla digitalizzazione dei documenti.

Articolato

Il Protocollo addizionale del 2008 è composto da 16 articoli.

L'art. 1 contiene le **definizioni dei termini** usati nel testo.

L'art. 2 chiarisce il **campo d'applicazione e la portata della lettera di vettura elettronica** (rinviando sostanzialmente all'ambito di applicazione della CMR).

L'art. 3 elenca le modalità di **autenticazione delle lettere di vettura elettroniche** e precisa che l'autenticazione della lettera di vettura elettronica deve avvenire a opera delle parti del contratto di trasporto, mediante una firma elettronica affidabile che possa garantire il collegamento con la lettera di vettura elettronica.

L'art. 4 disciplina le **condizioni per la compilazione della lettera di vettura elettronica**. Al comma 1 precisa che la lettera di vettura elettronica deve contenere le stesse indicazioni della lettera di vettura cartacea di cui alla CMR. I commi 2 e 3 riguardano l'integrità delle indicazioni originarie e le successive modifiche della lettera di vettura elettronica.

L'art. 5, inerente all'**attuazione della lettera di vettura elettronica**, elenca le procedure e le modalità che le parti del contratto di trasporto devono concordare per ottemperare ai requisiti della lettera di vettura elettronica (in particolare l'obbligo di richiamare le procedure di esecuzione del contratto di trasporto nella lettera di vettura elettronica e la loro pronta accertabilità).

L'art. 6 individua i **documenti che completano la lettera di vettura elettronica**, e, su richiesta del mittente, prevede l'obbligo per il vettore di rilasciare una ricevuta della merce e tutte le informazioni necessarie per l'identificazione della spedizione e per l'accesso alla lettera di vettura elettronica. Il comma 2 prevede la possibilità che il mittente fornisca al vettore i documenti previsti dalla CMR solo se i documenti esistono in tale forma e se le parti hanno concordato le procedure che consentano di stabilire un collegamento tra tali documenti e la lettera di vettura elettronica, affinché sia assicurata l'integrità degli stessi.

Gli articoli da 7 a 16 contengono le disposizioni finali tipiche dei trattati internazionali, in particolare:

- modalità di **firma, ratifica e adesione** al Protocollo (art.7);
- termini per l'**entrata in vigore** del Protocollo (art.8);

-
- modalità per la sua **denuncia** (art.9);
 - **abrogazione** del Protocollo nel caso in cui, a seguito di denunce, il numero delle Parti contraenti divenisse inferiore a cinque (art.10);
 - modalità di composizione di eventuali **controversie** interpretative o applicative (art.11);
 - **riserve** al Protocollo (art.12);
 - procedura per l'**emendabilità** (art.13);
 - revisione del Protocollo attraverso la **convocazione di una apposita Conferenza diplomatica** (art.14);
 - **notificazioni ai Paesi** delle adesioni, date di entrate in vigore, denunce ecc. (art. 15);
 - individuazione del Segretario Generale delle Nazioni Unite come **depositario** del Protocollo (art. 16).

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Gli articoli 1 e 2 prevedono **autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione**.

L'articolo 3 reca la clausola di **invarianza finanziaria**, prevedendo che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 4 stabilisce l'**entrata in vigore** della legge al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A cura di Federico Petrangeli e Gianluca Polverari